

325

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 28. Luglio 1862.
dal Ministro dei Lavori Pubblici*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Progetto di legge per un provvedimento
a favore dei postiglioni congedati
per soppressione di stazioni.

19
Signori! Significati

Ho l'onore di presentare
alla Camera uno schema di legge
per provvedere alla sorte dei
postiglioni e degli stallieri
i quali non avendo diritto
a pensione di riposo dovettero
tuttavia e dovranno in avvenire
cessare dal servizio per la
soppressione degli stazioni postali
cui sono addetti.

In nessuna delle Province
che per lo addietro erano costituite
in Governi separati e che formano
ora il Regno Italiano si pensò
di emanare una disposizione
di massima onde soccorrere
a questa classe di agenti della Poste
e i rispettivi Governi si limitarono
ad adottare all'occorrenza
misure temporanee e quindi
insufficienti, le quali diedero luogo
a vivi reclami cui è giustizia
di far ragione.

Così nelle antiche Province
ove i postiglioni non hanno diritto
a pensione che dopo 30. anni di
servizio, si aureo un sussidio

per una sola volta il quale variava
da L. 30. a L. 200, in ragione
di L. 25. per ogni quinquennio
di servizio fino ai 35. anni.

Nel Ducato di Parma a coloro
che avevano diritto a pensione
si diedero per una sola volta
L. 100. oltre alla pensione, e L. 50.
a quelli che non avevano titolo.

Nel modenese ebbero 300. Lire
di pensione i postiglioni poveri
e incapaci di guadagnarsi il vitto,
un sussidio di egual somma
se poveri e capaci al lavoro, e
di L. 200. se provveduti di qualche
mezzo di sussistenza.

Nelle Romagne al sopprimersi
della stazione di Samoggia per
l'apertura del tronco di ferrovia
da Modena a Bologna si accordò
la pensione a chi vi aveva titolo
giusta le leggi pontificie, e si
diede agli altri un sussidio mensile
di L. 15. 16. per un anno con
raccomandazione alla Società
della ferrovia di provvederli
d'impiego, locchè non ebbe per tutto
effetto.

Al protrarsi poi della ferrovia
verso Ancona si accordò ai postiglioni
delle stazioni sopprresse un sussidio

per una sola volta di L. 40. in
aspettazione di ulteriori provvedimenti.
Il Governo della Toscana decretò
una pensione di L. 16. al giorno
per gli invalidi al lavoro e concesse
agli altri un sussidio per una sola
volta variabile da L. 16. a L. 80.
secondo il prestato servizio.

In Lombardia il regolamento
sui postiglioni del 10. Gennaio 1839.
lasciava alla Camera Reale
l'arbitrio di proporre al Sovrano
gli assegnamenti vitalizi e non fu
preso alcun temperamento pel caso
di cui si tratta.

Finalmente nelle Province
Mareggionali i postiglioni non sono
considerati in servizio dello Stato
e quindi non vi è legge in lor favore.
Queste diverse misure dettate
dall'urgenza non potevano tornare
di efficace soccorso ai postiglioni,
i quali muovono reclami che è
questo e conveniente di far cessare
sopprimendo la causa di un grave
malcontento e rendendo così
omaggio all'equità da un lato
ed alla stretta giustizia dall'altro,
perchè in alcune province i postiglioni
furono soggetti alla ritenenza per la
pensione la quale fece loro difetto.

per ragioni da essi non dipendenti.
Nello scopo però di non aggravare
soverchiamente l'erario, e per non
instabilire d'altra parte un peccante
forse pericoloso pel caso di servizi
analoghi a quello dei postiglioni
che potesse per la avvenire presentarsi,
il Governo ha creduto conveniente
di non venir proponendo, o signori,
uno schema di legge per la
concessione di pensioni ai postiglioni
ma di accordare invece ai più
giovani una gratificazione per
una sola volta, ed ai più
attempati una sovvenzione annuale
duratura in fino a tanto che
continui il bisogno di ciascun
sussidiato.

E poiché in tal modo non si
costituisce un diritto a favore
dei postiglioni congedati, ma si
fanno concessioni di grazia, così
a motivo di questo diverso principio
che diminuisce la certezza legale
del beneficio a coloro cui verrà
assegnato il sussidio per un tempo
indeterminato, il Governo per non
porre occasione a nuovi reclami,
e d'altra parte per non pesare
troppo sui bilanci avveniristi, ha
opportuno di estendere quanto è

possibile il limite delle
gratificazioni per una sola volta
e restringere invece quello dei sussidi
annuali.

Il Ministero sarebbe d'avviso che
le gratificazioni dovessero venir concesse
nelle seguenti proporzioni:

da due a 10. anni di servizio $\text{L. } 100.$

" undici a 15. ————— " 200.

" sedici a 20. ————— " 250.

Oltre i 20. annisi concederebbe
il sussidio di $\text{L. } 200.$ rinnovabile
ogni anno.

A queste disposizioni sarebbe fatta
una sola eccezione a favore di coloro
che non avessero diritto a pensione
e risultassero in seguito a visita
medico-fiscale del tutto incapaci
ad altro lavoro; per questi quantunque
non superassero i 20. anni di servizio
sarebbe assegnato il sussidio
continuativo.

Gli è ben inteso che in ogni
gratificazione o sussidio verrebbe
computato quell'insegnamento minore
che il portiglione o stalliere avesse
per lo adietro riscosso ad egual titolo.

Queste disposizioni avrebbero effetto
pei portigliani congedati nel 1859,
epoca in cui cominciarono sulle
Piemonte dell'Emilia a sopprimersi

le stazioni e dove alcuni
portogliesi ebbero competenti sussidi:
altri no, sicchè questi fanno giusta
querela che l'equità esige siano
tacitate.

Dai calcoli fatti, che Voi potete
esaminare nei quadri annessi
al presente, la spesa complessiva
sarebbe di $\text{L} 100000$ per le
gratificazioni da concedersi per una
solavolta, e di $\text{L} 25000$ per sussidi
continuativi, e così in totale

$\text{L} 125000$ che per gli anni venturi
si ridurrà alla sola cifra necessaria
dei sussidi rinnovabili, i quali
diminuiranno anch'essi progressiva-
mente.

Io prego quindi la Camera di voler
approvare lo schema di legge
con cui vengono stabilite queste norme
ed è accordato un credito suppletivo
di $\text{L} 100000$ al capitolo 63. del
Bilancio dell'anno corrente,
mentre pel 1863. verrà iscritta
regolarmente la somma necessaria
ai sussidi da rinnovarsi.

Progetto di Legge

Vittorio Emanuele II
etc. etc. etc.

Art. 1.

I postiglioni e stallieri che cessano dal servizio per soppressione delle stazioni cui sono adetti, se non hanno diritto a pensione di riposo, riceveranno in ragione del servizio da essi prestato una gratificazione per una sola volta, od un sussidio da rinnovarsi annualmente, e fino a tanto che possano giustificare di trovarsi in bisogno.

Art. 2.

È accordata la gratificazione per una sola volta ai postiglioni e stallieri che contano un servizio maggiore di 2. e minore di anni 20, nelle seguenti proporzioni:

da 2. a 10. anni di servizio	L. 150.
" 11. " 15. ————	" 200.
" 16. a 20. ————	" 250.

Art. 3.

I postiglioni e stallieri che contano più di 20 anni di servizio, ovvero che avendo un servizio minore fossero riconosciuti in seguito

a visita medico-fiscale inabili
a qualsiasi lavoro riceveranno
un sussidio di ~~4~~ 200. rinnovabile
di anno in anno dietro loro domanda
con cui si giustificano non potere
il petente ricavare altrimenti il proprio
sostentamento.

Art. 4.

In ogni gratificazione o sussidio
che sarà accordato in virtù degli
articoli 1. e 3. della presente legge
dovrà essere computato il sussidio
minore che il portiglione o stalliere
avrebbe per lo addietto ottenuto allo stesso
titolo.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge
saranno applicabili ai portiglioni e stallieri
congegnati per soppressione di stagioni
dal 1899 in poi.

Art. 6.

Per il pagamento delle gratificazioni e
sussidi di cui agli articoli precedenti
è autorizzata per quest'anno la somma
di Lire seppantacinque mila
imputabile al Cap. 63. del bilancio per
del Ministero dei Lavori Pubblici

N° 328.

Progetto di legge presentato dal
Ministro dei Lavori Pubblici
/Reputi/

Provvedimento a favore dei Portoghesi
conceduti per rimpatriare di ritorno

Tramite del 28. luglio 1862.

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONI LEGISLATIVE

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dei lavori pubblici

(DEPRETIS)

nella tornata del 28 luglio 1862

Provvedimento a favore dei postiglioni congedati
per soppressione di stazioni.

*Agli uffici
28 luglio 1862*

*96
325*

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Ufficio 1- *Dauzetta*

" 2- *Giacchi*

" 3- *Scalini*

" 4- *Mouraux*

" 5- *Ercole*

" 6- *Grossi*

" 7- *Macchi*

" 8- *Robecchi F.*

" 9- *Boddi*

COSTITUZIONE

Presidente

Giacchi

Segretario

G. Robecchi

Relatore

G. Robecchi

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

nell' Ufficio 1	alle ore 10 Ant.	del 6 maggio 186
nell'	alle ore	del
nell'	alle ore	del
nell'	alle ore	del
nell'	alle ore	del
nell'	alle ore	del
nell'	alle ore	del
nell'	alle ore	del
nell'	alle ore	del

*N. Spataro ha levato
l'argomento*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

*Il nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è autorizzato
a presentare al Parlamento nazionale l'unico progetto di legge
portante assegnamento di sussidi ai protettori ed è incaricato
di sostenere la discussione
Roma 20. luglio 1862.*

Vittorio Emanuele

Depretis